



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N. di Registro Generale 1508 del 06-11-20
N. di Registro di Settore 127 del 06-11-20

**RIQUALIFICAZIONE URBANA "TORRIERI" IN ATTUAZIONE
DEL PII DI CUI ALLA DCC 11/2015. AFFIDAMENTO E IM=
PEGNO SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL=
L'EX ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE.**

Estremi formulazione determinazione da parte del Responsabile del servizio:

Visto: Sindaco/Assessore _____

Visto per l'impegno _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Dott. D'ANTONIO PAOLO

Il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara di aver inserito in data odierna la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. _____ e che la stessa vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lanciano, _____

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 22/04/2015 veniva approvato, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n.18/83, il Programma Integrato d'Intervento per i processi di riqualificazione urbana nei quattro ambiti di trasformazione della "Pietrosa" (01), della "Sangritana" (02), del "Torrieri" (03) e della "Fiera" (04);
- ✓ il P.I.I., in aderenza all'art.30 bis della L.R. n.18/83, persegue la duplice finalità di:
 - a) riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nonché più razionale utilizzazione e riorganizzazione di ampi settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare anche a nuova edificazione;
 - b) pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione;
- ✓ l'area "Torrieri", perimetrata all'interno del PRG vigente, art.69 comma 2 delle NTA e giusta tavola n.3b, localizzata nella zona centrale della città, in prossimità dell'ex ippodromo di Villa delle Rose e nelle adiacenze dello stabilimento della ex stazione ferroviaria della Sangritana, è composta da dieci sub lotti di diverse proprietà immobiliari, comprendente anche il fabbricato di proprietà comunale da tempo dismesso dall'uso scolastico;
- ✓ il progetto di riqualificazione dell'ambito "Torrieri", impostato sull'utilizzo di pratiche di urbanistica perequativa, rivolte a garantire forme di coinvolgimento equilibrato delle varie proprietà nell'attuazione del Programma, è quindi concepito e pianificato per un efficiente e qualificato recupero urbano, ambientale e edilizio dell'intero contesto territoriale e per conseguire una valorizzazione organica ed ordinata del tessuto urbanistico, oggi in larga parte, in stato di depauperamento edilizio, di abbandono e di degrado;

ATTESO CHE:

- ✓ La Società Diamante Costruzioni S.r.l. con sede in San Marco in Lamis (FG), P.IVA 03664370719, procedente in qualità di procuratore speciale, giusta conferimento notarile in atti, delle proprietà private rappresentative di oltre la maggioranza del valore dell'imponibile catastale dell'intera area (52,76%), computata ai sensi dell'art.26 della L.R. n.18/83, ha presentato in data 16.10.2018 l'iniziale proposta progettuale di riqualificazione urbana dell'ambito "Torrieri" in attuazione del Programma Integrato d'Intervento approvato con deliberazione di C.C. n.11/2015;
- ✓ Il progetto presentato, così come successivamente integrato e riformulato, a seguito di passaggi istruttori, al Prot. n.0030688 del 29/05/2019, poi aggiornato al Prot.n.0044409 del 01/08/2019 e da ultimo riproposto nella versione finale del 28/10/2019 al Prot.n. 0061812, prevede l'attuazione del Piano Integrato d'Intervento attraverso lo strumento del Comparto Edilizio, conformemente a quanto previsto dall'art.17 delle N.T.A. del P.I.I. e nel rispetto dell'art.26 della L.R. n.18/83, per la realizzazione di interventi di recupero, trasformazione dell'esistente e valorizzazione dell'ambito "Torrieri", comprendenti sia opere di interesse pubblico, sia opere private complessivamente suddivise in 4 lotti,

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 27.12.2019 con la quale veniva approvata ai sensi dell'Art. 16.2 delle NTA al PII la *soluzione planivolumetrica contenuta nella proposta* della società Diamante Costruzioni S.r.l. con sede in San Marco in Lamis (FG), P.IVA 03664370719, come modificata da ultimo al prot. 61812 del 28/10/2019;

DATO ATTO che con **Deliberazione di Consiglio comunale** 88 del 12.6.2020 venivano assunti diversi dispositivi inerenti il procedimento in essere, tra cui si prendeva atto di non assumere determinazioni sulla proposta di realizzazione delle opere di sistemazione dell'edificio comunale dismesso dall'uso scolastico, a "scomputo" degli oneri concessori, e il Consiglio si è riservato di valutare le modalità d'intervento nella veste di proprietario dell'immobile, quindi direttamente interessato all'attuazione dell'iniziativa, con successivo provvedimento;

DATO ATTO che con successiva **Deliberazione di Consiglio comunale** 109 del 30.09.2020 venivano assunti ulteriori dispositivi inerenti il procedimento in essere;

RILEVATO che per gli effetti delle seguenti fonti normative:

- ✓ D.P.R. n. 380/2001, Art. 16 comma 8
- ✓ L. n. 847/1964, Art. 4 comma 2 (integrato dalla L. n. 865/1971, Art. 44)

i seguenti interventi sono opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;

CHE pertanto la proprietà comunale da tempo dismessa dall'uso scolastico configura per legge opera di urbanizzazione secondaria;

DATO ATTO che con nota di prot. 25239 del 15.5.2020 il Comune di Lanciano ha formulato istanza di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali come appresso:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11/2015 veniva approvato, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n.18/83, un Programma Integrato d'Intervento per la riqualificazione di alcuni punti del territorio.

Uno di essi, localizzato in zona centrale della città, è composto da dieci sub lotti di diverse proprietà immobiliari, e comprende anche un fabbricato di proprietà comunale da tempo dismesso dall'uso scolastico, configurante quindi, per legge, opera di urbanizzazione secondaria, che versa oggi in uno stato urbano con condizioni di degrado significative.

Il progetto di riqualificazione, impostato sull'utilizzo di pratiche di urbanistica perequativa, rivolte a garantire forme di coinvolgimento equilibrato delle varie proprietà nell'attuazione del P.I.I., è quindi concepito e pianificato per un efficiente e qualificato recupero urbano, ambientale e edilizio dell'intero contesto territoriale, e per conseguire una valorizzazione organica ed ordinata del tessuto urbanistico.

Una società privata, procedente in qualità di procuratore speciale delle proprietà private rappresentative di oltre la maggioranza del valore dell'imponibile catastale dell'intera area, computata ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.18/83, presenta una proposta progettuale di riqualificazione urbana in attuazione del P.I.I., invocando l'istituto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione per realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui ricade la ristrutturazione dell'edificio comunale ex scuola sopra menzionato.

Ci si interroga ora sulla possibilità di scomputo, oltre che degli oneri di urbanizzazione, anche del costo di costruzione che il privato dovrà versare, al fine di contribuire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Scorrendo la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 154/2018, al suo periodo conclusivo, si rinviene la seguente determinazione:

... se la convenzione urbanistica può prevedere che la quota di contributo sul costo di costruzione possa essere totalmente assolta attraverso la realizzazione diretta da parte dell'operatore di opere concordate con l'amministrazione comunale – la risposta è negativa, poiché la legge non lo prevede e ciò contrasterebbe con il principio di legalità.

Secondo un consistente profilo giurisprudenziale del Tribunale Amministrativo, di diverso tenore, si rinviene quanto appresso:

- ✓ T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sz. I, n. 1142 del 18.10.2010

L'art. 16 citato non costituisce, quindi, un impedimento ad un eventuale accordo sostitutivo anche per il costo di costruzione, né esso si pone come norma imperativa in senso negativo, solo perché lo scomputo è oggettivamente possibile unicamente per gli oneri urbanistici; ciò spiega il perché la norma si è limitata ad indicare i soli oneri urbanistici come scomputabili, ma non è affatto possibile affermare che sussiste un divieto tassativo per forme alternative di pagamento e/o compensazione con opere urbanistiche anche per i costi di costruzione.

- ✓ T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sz. II, n. 193 del 1.3.2016

... la loro realizzazione da parte dell'istante ben può sostituire quanto dovuto per costo di costruzione. L'indisponibilità di cui al citato art. 16, infatti, è nel senso che essi sono previsti e quantificati per legge ma nulla impedisce che la forma del pagamento, con compensazione o meno, sia rimessa all'accordo delle parti....

La natura paratributaria di tale onere, se esclude ogni disponibilità del quantum dovuto che ha criteri prefissati, non impedisce cioè al Comune di negoziare tale importo per altri precisi adempimenti urbanistici, quali infrastrutture ed opere sociali e civiche.

- ✓ T.A.R. Lombardia, Milano, ricorso n. 1525/2018

Deve escludersi che la natura tributaria dell'obbligazione possa non ammettere un accordo tra le parti inerente la sola forma solutoria dell'adempimento e, come tale, inidoneo a ledere il principio di indisponibilità che governa la materia.

Sembrirebbe allora che anche la parte costo di costruzione del contributo di costruzione possa essere scomputata per la realizzazione di opere di urbanizzazione, purché venga considerata in un più ampio accordo.

Con la presente si richiede a Codesto Spett.le Organo di controllo un autorevole parere sulla legittimità dello scomputo, oltre che degli oneri di urbanizzazione, anche del costo di costruzione.

CHE con nota acclarata al prot. 30995 del 15.6.2020 la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo ha formulato parere che recita:

è da escludere che il Comune possa concedere, in sede di convenzione con il privato, lo scomputo degli oneri di costruzione.

DATO ATTO che, come richiesto dalla competente Soprintendenza, in data 12.8.2020 con nota di prot. 41720 il Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente ha formulato istanza di Verifica dell'Interesse Culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 per la proprietà comunale;

CHE ad oggi è attivo il procedimento amministrativo di valutazione dell'interesse culturale, e con nota acclarata al prot. 51683 del 6.10.2020 la Soprintendenza ha espresso, fra altre, le seguenti considerazioni:

- ✓ *È necessario porre l'accento verso una progettazione adeguata, che si rivolga non solo verso la conservazione e la tutela dell'architettura, ma anche verso la valorizzazione ed il ricollocamento del complesso del Torrieri all'interno delle dinamiche sociali della città; pertanto il primo passo verso il raggiungimento di tale obiettivo è la definizione di linee progettuali, che non potranno essere attuate finché la riqualificazione del Torrieri non entrerà a pieno titolo nella programmazione lavori del Comune di Lanciano e non sarà chiarito l'interlocutore progettuale che dovrà rapportarsi con la Soprintendenza;*
- ✓ *È necessario chiarire quali programmi intenda attuare il Comune per la fruizione e valorizzazione dell'edificio di proprietà pubblica.*
- ✓ *L'edificio stesso necessita non solo di opere edili di restauro e conservazione, ma anche e soprattutto di un ruolo culturale che non sia riconducibile alla semplice musealizzazione, ma che sappia ricollocare il monumento all'interno delle dinamiche sociali della città, attraverso scelte innovative e contemporanee che facciano rivivere il Torrieri anche in un'ottica progettuale rivolta al futuro.*
- ✓ *L'attuazione dei lotti T1 e T2 non risulta in contrasto con le previsioni di tutela attese per il complesso del Torrieri;*
- ✓ *Una revisione progettuale dovrà essere concordata per i lotti T3 e T4;*
- ✓ *Necessità di un dialogo forte dell'Amministrazione comunale e i privati, anche, se possibile, attraverso l'opportunità di attivare processi di condivisione secondo quanto disciplinato dall'art. 151 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'attuazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato, finalizzate a favorire, oltre ai lavori, anche la gestione, apertura alla pubblica fruizione e valorizzazione di beni culturali immobili.*

CHE pertanto, al fine di una conduzione unitaria dell'intervento finalizzato all'attuazione del P.I.I. e considerando le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, parallelamente all'iniziativa del privato, per il fabbricato di proprietà comunale debba essere nell'immediato attivato un percorso di appalto pubblico, ad opera del Comune, il quale svolge l'evidenza pubblica nella veste di 'amministrazione aggiudicatrice' come definita all'Art. 3 comma 1 lettera a) del D. lgs 50/2016, e che ha come primo step procedurale la progettazione definitiva degli interventi;

CHE con nota di prot. 37241 del 17.7.2020 questa Dirigenza ha verificato, con esito negativo, l'esistenza presso tutti i Settori comunali di figure qualificate per la progettazione di che trattasi, e che pertanto è necessario ricorrere al mercato esterno;

CHE con Deliberazione di Giunta comunale 230 del 16.10.2020 veniva:

- ✓ Approvato il Documento preliminare alla progettazione con indicate le somme necessarie per la progettazione in livello definitivo pari a 87991.28 €;
- ✓ Demandato al Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente ogni step procedurale connesso con l'attuazione degli interventi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle 'Opere di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex edificio scolastico presso il complesso Torrieri';
- ✓ Dato atto che il RUP è il Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica e Ambiente Ing. Andrea De Simone;

- ✓ Dato atto che per l'attuazione della progettazione verrà utilizzata la somma di 87991.28 € disponibile al cap. 48600 'Contributo di costruzione';
- ✓ Modificato il vigente programma biennale *di forniture e servizi e l'elenco* annuale come approvati con Deliberazione consiliare n. 5 del 13.3.2020, inserendo in esso la prestazione qui in corso di affidamento;

RICHIAMATE:

- ✓ le linee guide n. 1 aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15/05/2019, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- ✓ le linee guida n. 4 aggiornate con delibera dell'ANAC n. 206 01/03/2018, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTI:

- ✓ l'art. 36 e l'art. 157 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'affidamento dei servizi in generale e degli incarichi di progettazione;
- ✓ l'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con legge 16 luglio 2020 n. 120, il quale prevede che "*in deroga agli articoli 36, comma 2 e art. 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei Contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente si adottato entro il 31 luglio 2021*";
- ✓ l'art. 1, comma 2 medesimo DL prevede che "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- ✓ l'art. 30, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici il quale prevede, in ogni caso, che "*L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice*";
- ✓ l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui "*le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47*";
- ✓ l'art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che "*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, [...] devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*"

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'attuale corpus normativo in materia di appalti mette a disposizione delle stazioni appaltanti, per servizi e forniture inferiori a 75.000 €, lo strumento dell'affidamento diretto già presente all'interno del D.lgs 50/2016 nel Titolo I "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" all'art.36, co.2;
- ✓ che tale modalità operativa permette affidamenti diretti, senza cioè che l'aggiudicazione sia conseguente ad un confronto concorrenziale tra diversi soggetti presenti sul mercato generalmente richiesta nella Procedura Negoziata o nelle altre procedure definite "ordinarie";
- ✓ che a tale proposito l'ANAC, nelle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", al paragrafo 1.3.1. prevede che *Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 € [da intendersi 75.000 € in ragione della sopravvenuta legge 120/2020] possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso*;
- ✓ l'espressa disposizione dell'Art. 36 del Codice prevede che lo strumento dell'affidamento diretto, pur potendo essere attuato comparando più offerte quale *best practice*, non prevede la comparazione di due o più preventivi;

DATO ATTO che l'Arch. Nicola Di Biase, iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti della provincia di Chieti al numero 1044, CF DBSNCL84M12E435V, avente lo studio in via A. Barrella 63, 66034 Lanciano, Chieti, appositamente interpellato, si è dimostrato disponibile alla prestazione del servizio di progettazione definitiva;

DATO ATTO CHE:

- ✓ in data 23.10.2020 è stata avviata la procedura di affidamento diretto esperita all'interno della piattaforma MePA-CONSIP, numero di trattativa 1464233, nei confronti dell'Arch. Nicola Di Biase;
- ✓ entro il termine del 30.10.2020 ore 18:00 la call è stata riscontrata dal professionista che ha formulato offerta;
- ✓ in sede di valutazione amministrativa è emersa la necessità di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice dei Contratti Pubblici;
- ✓ con PEC del 02.11.2020 è stato attivato il soccorso istruttorio;
- ✓ con PEC del 02.11.2020 il professionista ha inviato le integrazioni richieste le quali sono state ritenute conformi e quindi sufficienti a superare la carenza della documentazione amministrativa;

DATO ATTO CHE è stata avviata sulla piattaforma dell'ANAC, (gara 7920858 e CIG 8485367A5B), la procedura dell'AVCPass volta all'acquisizione del PassOE dell'operatore economico e alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

CHE l'offerta economica del professionista è stata pari al 35 % di ribasso sull'importo a base d'asta di 69.350 €, corrispondente al prezzo a corpo contrattuale di 45.077,50 €, oltre IVA e cassa professionale come per legge, per complessivi 57.194,33 €;

RITENUTO pertanto poter procedere in via diretta con affidamento del servizio di progettazione definitiva nei confronti dell'Arch. Nicola Di Biase, salvaguardando in ogni caso i seguenti aspetti:

1. L'economicità della prestazione;
2. La qualità della prestazione;
3. La salvaguardia della tempestività ed efficacia d'azione;
4. La corretta applicazione del principio di rotazione;

Quanto all'*economicità della prestazione*, il ribasso offerto del 35 % garantisce un congruo risparmio di spesa, appare consistente, non anormalmente alto, abbondantemente in linea con simili fattispecie di affidamenti conseguenti a procedure aperte e negoziate;

Quanto alla *qualità della prestazione*, la particolare natura dell'edificio sul quale si intende intervenire richiede, da parte del professionista che dovrà redigere il progetto definitivo, una successione di azioni sintetizzabili come appresso:

- ✓ progetto architettonico che determini una accurata ricostruzione e lettura storica dell'edificio in una riflessione contemporanea dello spazio, anche con suggerimenti funzionali non preventivati dall'amministrazione comunale;
- ✓ progetto strutturale con la relativa verifica dello stato di fatto in modo da determinarne le carenze strutturali e le successive soluzioni tecniche di dettaglio per il miglioramento sismico della struttura;
- ✓ progetto degli impianti in base all'utilizzo futuro dell'edificio valutando eventuali strategie di utilizzo di fonti rinnovabili e possibili catalizzatori economici per la rigenerazione energetica dell'esistente.

In base al CV prodotto l'Arch. Nicola Di Biase risulta in possesso della necessaria competenza ed esperienza per poter eseguire la progettazione; il professionista ha realizzato, tra altre prestazioni, diversi progetti grazie ai quali appare in possesso di sufficienti requisiti in tal senso, tra i quali: progettazione di interventi comprendenti la demolizione di porzioni di edifici, riduzione dei consumi energetici, adeguamento o miglioramento sismico, interventi complessi aventi ad oggetto la riqualificazione urbana e la riqualificazione architettonica e urbanistica;

Quanto alla *salvaguardia della tempestività ed efficacia d'azione* il professionista ha realizzato diversi interventi per committenti pubblici e privati all'interno del tessuto urbano della città di Lanciano, ciò a dimostrazione di una conoscenza della storia della città; non da ultimo, il professionista è progettista per conto della Società Diamante Costruzioni srl, soggetto privato che ha proposto l'attuazione e la realizzazione del Programma integrato d'Intervento dell'intero complesso "Torrieri", ciò a vantaggio di una progettazione unitaria dell'intero comparto, fondata su una conoscenza ex ante dello stato dei luoghi;

Quanto alla *corretta applicazione del principio di rotazione*, il professionista risulta affidatario di diversi incarichi tecnici negli ultimi anni da parte dell'Amministrazione Comunale, ancorchè il presente affidamento sarebbe di fatto il primo a cura di questo Settore.

In tema di rotazione si è di recente consolidato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 giugno 2019, n. 3831) secondo cui non si è al cospetto di divieto assoluto, purchè l'affidamento sia adeguatamente motivato. Nella fattispecie va tenuto conto che il servizio in affidamento non configura ripetizione di una medesima prestazione, ma trattandosi di servizio intellettuale, si differenzia dagli altri in quanto a specificità di oggetto e di contesto. L'affidamento non appare poi foriero di ingenerare posizioni di vantaggio derivanti da informazioni acquisite durante precedenti affidamenti, in quanto diversi, come detto, di oggetto e di contesto.

Non si ha motivo di discutere sul grado di soddisfazione maturato a conclusione precedenti simili fattispecie.

Infine, in merito alla rotazione quale elemento servente e strumentale al principio di concorrenza, si ritiene poter procedere ad affidamento diretto nei confronti del professionista, senza violare la concorrenza, in quanto l'elevazione da 40.000 € a 75.000 € disposta dal legislatore con l'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con legge 16 luglio 2020 n. 120, fornisce essa stessa sufficiente conforto in tema di concorrenza, derogando *in re ipsa* dall'obbligo di apertura a più concorrenti per l'importo *de quo* (69.350 €).

DATO ATTO CHE la spesa del presente affidamento sarà esigibile nell'anno finanziario 2020 e trova copertura al capitolo 48600 "contributo di costruzione";

VISTO il DURC regolare Inarcassa 2019260.05-11-2020 al prot. 5.11.2020;

VISTO il DURC regolare Inps/Inail 24670098 del 5.11.2020;

VISTA la nota prot. 57902 del 4.11.2020 inerente la verifica per carichi pendenti con esito “nullo”;

DATO ATTO che i requisiti autocertificati sono stati verificati con il sistema AVCPass;

DATO ATTO che sono tuttora in corso di acquisizione i documenti seguenti inerenti la verifica di ulteriori requisiti:

- ✓ regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate;

RITENUTO poter ricorrere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza in forza del combinato disposto di cui all’Art. 8.1.a del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con legge 16 luglio 2020 n. 120, e all’Art. 32.8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti;

VISTO lo schema di convenzione con il professionista appositamente predisposto e ritenuto di doverlo approvare;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG: 8485367A5B;

DATO ATTO che per l’investimento è stato generato il CUP: I41E20000240004;

RICHIAMATI:

- ✓ l’art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 che prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- ✓ il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 37;
- ✓ l’art. 29, co. 1 del Codice dei Contratti il quale prevede che il presente provvedimento va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

ACCERTATO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi;

VISTI:

il D. Lgs. n.267/2000;

il D.lgs 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici;

il DPR 207/2010 negli articoli vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione con il professionista;

2. Di affidare all'arch. Nicola Di Biase, con studio in via A. Barrella, 63 in Lanciano - C.F.DBSNCL84M12E435V, il servizio tecnico di redazione del progetto definitivo dell'ex istituto scolastico Torrieri, per l'importo contrattuale a corpo di 45.077,50 €, oltre IVA e cassa professionale come per legge, per complessivi 57.194,33 €;
3. Di impegnare la somma di 57.194,33 € al capitolo 48600 "Realizzazione opere di urbanizzazione, risanamento complessi edilizi" Tit. 2 - Bilancio 2020;
4. Di dare atto che la spesa del presente affidamento sarà esigibile nel 2020;
5. Di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza in forza del combinato disposto di cui all'Art. 8.1.a del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con legge 16 luglio 2020 n. 120, e all'Art. 32.8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti;
6. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
7. Di precisare che il contratto sarà stipulato all'interno della piattaforma MePA_CONSIP utilizzando il modello generato direttamente dal sistema stesso ed al quale sarà allegata la Convenzione approvata in schema con la presente determinazione;
8. Di dare atto che RUP del presente affidamento è il sottoscritto Ing. Andrea de Simone;
9. Di comunicare il presente provvedimento all'arch. Nicola Di Biase;
10. Di inoltrare il presente provvedimento ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;
11. Di inoltrare il presente provvedimento all'Ufficio competente per la relativa pubblicazione e raccolta;
12. Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
 - ✓ pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 c. 16 lett. B e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - ✓ pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
 - ✓ sito web del Committente e sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente del IV Settore Urbanistica e Ambiente
Ing. Andrea De Simone